

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **330/2001** (ECLI:IT:COST:2001:330)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: - Relatore: **BILE**

Camera di Consiglio del **04/07/2001**; Decisione del **24/09/2001**

Deposito del **27/09/2001**; Pubblicazione in G. U. **03/10/2001**

Norme impugnate:

Massime: **26555**

Atti decisi:

N. 330

ORDINANZA 24 - 27 SETTEMBRE 2001.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 38 del 3 ottobre 2001

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con tre ordinanze emesse il 25 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, rispettivamente iscritte ai numeri 5, 6 e 7 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che in tre distinti giudizi aventi ad oggetto la spettanza, o meno, del rimborso

dell'imposta di registro versata dall'acquirente di un immobile che aveva domandato di fruire dei benefici previsti dal decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, per l'acquisto della prima casa, benefici negati dall'Amministrazione finanziaria per aver egli già goduto di analoghi benefici previsti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ordinanze tutte del 25 marzo 2000, ha ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui prevede che le disposizioni del precedente comma nono - che riconoscono il diritto all'agevolazione fiscale, in tema di imposta di registro, per l'acquisto della prima casa, prevista dall'art. 2 del cit. d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, anche qualora l'acquirente abbia già usufruito di quelle analoghe, disposte, con riferimento a tempi diversi, dall'art. 1 della citata legge 22 aprile 1982, n. 168 - non diano luogo ad alcun rimborso, pur applicandosi ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa (1 gennaio 1999);

che, secondo la Commissione tributaria rimettente, sarebbe vulnerato il principio di uguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento di situazioni simili ed anzi vi sarebbe un trattamento deteriore proprio per quei contribuenti che abbiano anticipatamente adempiuto una pretesa tributaria pur riconosciuta dallo stesso legislatore insussistente;

che, non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti, avendo ad oggetto la medesima questione di costituzionalità;

che, con sentenza n. 416 del 2000, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, limitatamente alle parole "e non danno luogo a rimborso";

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile (come già ritenuto da questa Corte con ordinanza n. 575 del 2000), essendo venuto meno il divieto di rimborso dell'imposta al quale si riferiscono le censure della Commissione rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.